



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Roma, 17 giugno 2015

CIRCOLARE N. 146
0016962
Prot. n. 161601/5.4

All'Ufficio di Gabinetto
All'Ufficio Legislativo
All'Organismo indipendente di valutazione
LORO SEDI

Al Segretariato Generale
SEDE

A tutte le Direzioni generali
LORO SEDI

A tutti i Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e
del turismo
LORO SEDI

A tutti i dirigenti centrali e periferici
LORO SEDI

OGGETTO: Articolazione dell'orario di lavoro - Pausa pranzo ed erogazione
buono pasto

Con riferimento all'oggetto, a seguito di numerose richieste di parere pervenute
circa dubbi interpretativi in merito alla possibilità di rinunciare al diritto di fruire della
pausa pranzo, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

L'art. 19 del CCNL del 16 maggio 1995 e l'art. 7 del CCNL tipologie orari lavoro
del 12 gennaio 1996 stabiliscono le modalità di fruizione della pausa pranzo e della
relativa corresponsione del buono pasto al dipendente.

La suddetta pausa, avendo la finalità di consentire il recupero delle energie
psicofisiche e l'eventuale consumazione del pasto, non è un diritto disponibile e come
tale non può essere oggetto di rinuncia da parte del dipendente.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

Premesso quanto sopra, è pur vero che l'art.7, comma 3, del CCNL richiamato consente l'individuazione di una diversa durata della pausa giornaliera per il personale che si trovi in peculiari situazioni personali, sociali e familiari (decreto legislativo n.151/2001, titolari di legge 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, quindi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, arco temporale di durata dell'obbligo scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1 e della circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101, impegno in attività di volontariato di cui all'art. 17 della legge n.266/1991).

Pertanto, al fine di garantire la tutela delle categorie di cui al medesimo articolo, si ritiene che, al personale come sopra individuato, che ne faccia formale richiesta possa essere concessa, in deroga alla normativa contrattuale, una pausa ridotta, con corresponsione del buono pasto, pari a 10 minuti termine minimo indicato dall'art.8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, recante *"Attuazione delle direttive 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Gregorio ANGELINI)